

REP. N. 1444 IN DATA 4/4/08

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SENAGO

PROVINCIA DI MILANO

ATTO COSTITUTIVO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Il giorno quattro del mese di **APRILE** dell'anno **DUEMILAOTTO**, alle ore 11.30 nella sede municipale del Comune di Senago, in via XXIV Maggio, 1 – alla presenza, ai sensi degli articoli 2699 e 2700 C.C., del Segretario Comunale Dottor **Alfredo Ricciadi** – autorizzato *ope legis* alla rogazione del presente atto fondamentale

tra:

- Il **Comune di Senago** (provincia di Milano) – codice fiscale e Partita I.V.A. 03519480150 – nella persona del Dottor **Ferdinando Rosati**, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Senago – in seguito sinteticamente definito anche "**Comune**", da una parte

e

L' Azienda Speciale **MULTISERVIZI SENAGO** – codice fiscale e Partita I.V.A. 11673490154 – nella forma di azienda speciale quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica *ex* art. 114, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, ed articolo 2331 C.C., con sede legale in Senago (provincia di Milano) a firma del Signor Giorgio Brenna nato a Senago, il 23/07/1946, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* dell'azienda, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo

IL RESPONSABILE
Dr. Ferdinando Rosati

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

interesse dell'azienda speciale – in seguito sinteticamente definita anche *"Soggetto gestore"*;

I comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, fatta espressa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, con questo atto convengono quanto segue:---

PREMESSO CHE

- il Comune di Senago con atto di dotazione dell'Azienda Speciale n. 27964 rep. 666 del 16/2/1996 del notaio Paolo Setti ha costituito, per trasformazione della preesistente azienda municipalizzata, l' "Azienda Speciale FARMACIE DI SENAGO" per l'esercizio del servizio di farmacia ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- la stessa ha assunto la forma gestionale dell'Azienda Speciale prevista dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha modificato la precedente legge n. 475 del 1968;
- si è trasformata con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisendo personalità giuridica, autonomia amministrativa e patrimoniale;
- è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 1491514 con decorrenza dal 1 marzo 1996;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 4 del 20.01.2004 ha adeguato lo statuto della stessa alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, trasformando contestualmente la stessa in "Azienda Speciale Multiservizi Senago" e confermando la forma di gestione dell'Azienda Speciale, come da legge di

IL RESPONSABILE
VD. Rag. Giorgio Brenna

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfredo Ricciardi

settore n. 362/1991;

- la Giunta Comunale con delibera n. 145 del 25/10/2007, tenuto conto dei mutamenti dell'assetto normativo intervenuti agli artt. 113 e successivi al TUEL ed a seguito dei pronunciamenti della Corte Costituzionale, ha approvato di conferire l'indirizzo per la predisposizione degli atti per il processo di trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi di Senago in società di capitali, ed in particolare in società a responsabilità limitata, salvo ulteriori modifiche normative che potranno intervenire;
- rilevato che i rapporti tra il Comune e la sua Azienda (o altra Società di capitali) di gestione dei servizi sono regolati da contratto di servizio come previsto dagli artt. 112 e successivi del D.Lgs. 267/2000;
- convenuto che il presente contratto di servizio disciplina, in linea generale, i rapporti tra il Comune e l'Azienda ed in particolare il servizio riguardante l'attività delle farmacie comunali, il servizio di ristorazione scolastica e la gestione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale, mentre la disciplina degli altri servizi che saranno dal Comune conferiti all'Azienda saranno oggetto di apposito protocollo integrativo;

Ciò premesso e considerato, tra il Comune di Senago e il gestore SI STIPULA il seguente documento denominato:

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rosati)

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

CONTRATTO DI SERVIZIO

TITOLO I – Servizi di pubblico interesse

Articolo 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse al presente documento sono parti integranti ed inscindibili in

quanto costituiscono condizioni preliminari essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Articolo 2 – Natura e finalità del contratto

Il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della legislazione vigente.

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui ai seguenti articoli, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di amministrazione del Soggetto gestore dovrà attivarsi nel rispetto del vigente Statuto, sia a livello di programmazione – che di verifica della gestione operativa.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono quelli elencati nell'art. 3 dello Statuto, meglio specificati nelle singole delibere di Consiglio Comunale di conferimento. In particolare

a) la gestione delle farmacie comunali;
b) la gestione del servizio di ristorazione scolastica come da capitolato speciale d'appalto allegato al contratto rep. 1141 del 12.10.2001;
c) la gestione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Ricciardi

comunale come da apposito protocollo integrativo allegato al presente contratto di servizio;

d) ulteriori servizi, sinergici, complementari o collaterali all'attività sopra descritta, eventualmente successivamente conferiti dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Poteri del Soggetto gestore

Nel perseguimento dei fini istituzionali propri, il Soggetto gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:

a) consorziarsi con altri enti, partecipare a società di capitale e consorzi, prestando, ove necessario, garanzie ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 dello statuto aziendale;

b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;

c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la "gestione per conto" ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902;

d) stabilire apposite convenzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

e) riconoscere borse di studio e strumenti simili.

Articolo 5 - Principi generali per l'erogazione dei servizi

I principi generali dei servizi sono fissati dal DPCM 27.1.1994.

Il Soggetto gestore si impegna a uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali dell'uguaglianza, imparzialità, continuità,

IL RESPONSABILE

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità come precisati dal precedente DPCM.

Articolo 6 – Ambito territoriale

I servizi, previsti nel presente contratto, sono svolti nell'ambito del territorio del Comune di Senago, a favore della popolazione servita – stimata in n. 20.629 abitanti come risultante dai dati dell'anagrafe del Comune alla data del 31 dicembre 2006 – a fronte di una superficie geografica di n. 8,6 Kmq.

Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dall'articolo 4 del vigente Statuto del Soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Articolo 7 – Carattere del servizio

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti, quindi, alla normativa dell'articolo 1, D.P.R. 915/1982 e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

In caso di abbandono o sospensione, o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso gestore, ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al gestore.

A tutela dei diritti degli utenti, in caso di scioperi, il Soggetto gestore

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Riccardi

deve comunque assicurare un servizio minimo essenziale consistente nel garantire l'apertura "a porte chiuse" e nei normali orari di vendita, di almeno un punto vendita che assicuri la distribuzione dei farmaci a carico del S.S.N. e dei c.d. "farmaci salvavita" ancorché, questi ultimi, siano a carico dell'utenza.

Il Soggetto gestore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze municipali.

Titolo II – Estensione, miglioramento e controllo dei servizi

Articolo 8 – Estensione dei servizi

Il Soggetto gestore si impegna a studiare – su richiesta del Comune – le modalità ove eseguire ulteriori servizi che risultassero accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali.

Articolo 9 – Iniziative a miglioramento del servizio

Sia il Soggetto gestore che il Comune si faranno parte attiva per studiare e promuovere eventuali iniziative tese al generale miglioramento del servizio, in particolare:

a) concordandone le modalità di attuazione ed i contenuti;
b) prefissando decorrenza e durata;
c) analizzando e fissando le misure dei maggiori costi e le coperture finanziarie dei medesimi.

IL RESPONSABILE

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

Articolo 10 – Controllo di erogazione dei servizi

Il Comune, con spese a proprio carico, si riserva:

a) di attivare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio – quali ricerche di mercato, indagini demoscopiche, analisi merceologiche;

b) di effettuare in qualunque momento visite nei locali deputati alla gestione dei Servizi e nei locali in detenzione del Soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il Servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa;

c) di effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'Utenza del servizio;

d) di effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura Comunale.

Il Soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle operazioni di controllo, sarà tenuto a prestare la più ampia collaborazione nell'espletamento delle predette attività, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Il Soggetto gestore sarà altresì obbligato a fornire tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli da parte del Comune, comunque nel rispetto dei limiti dettati dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 recante "tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali".

Titolo III – Condizioni vincolanti ed adempimenti contrattuali

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Riccardi

Articolo 11 - Decorrenza e durata del contratto

Le parti danno atto che:

- il servizio di farmacia è affidato da parte del Comune al Soggetto gestore a decorrere dal 23.06.1999 e durerà fino al 31 dicembre 2033;
- il servizio di ristorazione, di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 3, è affidato dal 01 marzo 2004 (data di sottoscrizione del contratto servizio) relativo rapporto di servizio durerà fino al 31 dicembre 2033;
- la gestione del servizio di illuminazione votiva presso il cimitero comunale di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 3, è affidato dal 01 gennaio 2008 e il relativo rapporto di servizio durerà fino al 31 dicembre 2033.

Il contratto alla scadenza può essere rinnovato.

In deroga a quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente nei casi previsti nel primo e terzo comma del successivo articolo 23.

Eventuali servizi complementari o aggiuntivi saranno disciplinati da protocolli aggiuntivi.

Articolo 12 – Corrispettivo del servizio

L'affidamento dei servizi in oggetto non comporta il pagamento di un alcun corrispettivo da parte del Soggetto gestore.

Articolo 13 – Obblighi del Soggetto gestore

Per l'espletamento dei servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia, già richiamate in premessa, nonché

IL RESPONSABILE (Dr. Ferdinando Rossi)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

delle norme che dovessero insorgere in costanza del rapporto contrattuale.

Per garantire il regolare svolgimento del servizio, il Soggetto gestore si obbliga a disporre di strutture operative, di locali, di attrezzature e personale, idonei ed adeguati allo svolgimento dei servizi medesimi stipulando con il Comune o terzi appositi contratti di locazione (art. 1615 e ss.CC), comodato gratuito (art.1803 e ss.CC), in uso (art. 1540 e ss.CC).

L'acquisizione in proprietà di beni immobili sarà preventivamente autorizzata dal Comune.

Il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa o tributo previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rosati)

Articolo 14 – Divieto di cessione e subappalto

E' tassativamente vietata al Soggetto gestore la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi dei servizi derivanti dal presente contratto.

Articolo 15 – Assicurazioni danni verso terzi, responsabilità e disciplina

Il Soggetto gestore sarà responsabile del corretto espletamento del servizio nei confronti di terzi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa, per quanto di esclusiva responsabilità del Soggetto gestore medesimo.

Il Soggetto gestore dovrà autonomamente provvedere alla stipula di assicurazioni per la responsabilità civile derivante dall'attività esercitata, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli eventualmente impiegati nell'attività svolta.

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

Il Soggetto gestore rimane l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza, per quanto di esclusiva responsabilità del Soggetto gestore medesimo.

Per ogni onere assicurativo a carico del Soggetto gestore inerente contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, diritti di superficie, di proprietà e quant'altro, il Soggetto gestore dovrà preventivamente richiedere per iscritto al Comune il valore del bene da assoggettare a copertura assicurativa. In particolare per quanto attiene ai beni immobili, non dovrà comunque essere inferiore alla rendita catastale attualizzata.

In caso di silenzio da parte del Comune in relazione alla quantificazione dei beni, di cui al comma precedente, il Soggetto gestore, trascorsi venti giorni, dovrà comunque autonomamente provvedere alla copertura assicurativa, a valori di mercato o di stima; detti valori dovranno essere comunicati per iscritto al Comune, unitamente a copia delle polizze stipulate.

Qualora il Comune, nell'ipotesi che precede, non ritenga congrui i massimali assicurati, rimane facoltà del Comune stesso di richiedere per iscritto al Soggetto gestore un adeguamento dei valori assicurati con decorrenza dalla prima scadenza successiva alla stipula della polizza.

Per tutte le comunicazioni intervenende tra il Comune ed il Soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre essere specificati, per iscritto, l'eventuale onere a carico del Soggetto gestore, gli estremi dell'assicurazione, per quali eventi e controvalore assicurato.

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Raffaello Ricciardi

Articolo 16 – Personale e vestiario

E' fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto e indicazione dell'unità di appartenenza.

Articolo 17 – Obblighi contrattuali del Comune

Il Comune, per quanto possibile, si obbliga a cooperare con il Soggetto gestore, al fine del miglioramento nell'espletamento dei servizi.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:

a) nell'informare tempestivamente il Soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali osservazioni;

b) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune e il Soggetto gestore, consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio e sull'ambiente;

c) nell'informare con congruo anticipo il Soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul Servizio pubblico in esame, acquisendone parere non

IL RESPONSABILE (Dr. Ferdinando Rosati)

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Riccardi

vincolante, fornendo la più ampia collaborazione anche a mezzo dei propri uffici amministrativi;

d) provvedendo all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali;

e) nel garantire – nel rispetto delle vigenti norme – la pubblicazione, a mezzo pubblica affissione ovvero a mezzo stampa nel bollettino comunale, di tutte le iniziative o campagne promozionali intraprese dall'organo direzionale del Soggetto gestore;

f) permettendo al Soggetto gestore di avvalersi per il servizio di ristorazione scolastica degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa stipula di un protocollo d'intesa (da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale);

g) nel considerare il Soggetto gestore fornitore privilegiato dell'Ente e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle Farmacie;

h) in caso di esubero del personale del Soggetto gestore o di profili idonei, nel valutare la possibilità – nel rispetto della vigente normativa – di assorbire tale personale nelle proprie strutture, ovvero di riallocarlo presso altre strutture;

i) nell'attività di coordinamento con le aziende partecipate di altri comuni per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

Articolo 18 – Trasferimenti per costi sociali

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Richiardi

Norma art. 117

In ossequio all'art. 114, comma 6 del D.Lgs 267/2000 il Comune si impegna a riconoscere i costi sociali sostenuti dell'Azienda per l'esercizio dei servizi affidati.

L'Azienda si adeguerà agli indirizzi comunali nella determinazione delle tariffe e dei prezzi delle prestazioni che fornisce alla cittadinanza.

Poiché essa impronta la sua attività al principio della imprenditorialità, si dovranno considerare costi sociali quelli causati dallo svolgimento di servizi richiesti dal Comune che non trovano copertura nelle disponibilità economiche aziendali.

L'Azienda avrà cura di evidenziare i cosiddetti costi sociali sia nella fase di elaborazione del progetto tecnico economico, in base al quale il Comune delibera di trasferire un nuovo servizio, sia nella redazione del bilancio di previsione annuale, quantificando l'importo del trasferimento che graverà sul bilancio dell'esercizio comunale.

Quando l'Azienda decide autonomamente di attuare iniziative promozionali riguardanti i servizi che eroga per istituto, dovrà accertare preliminarmente se vi sono nel proprio bilancio le risorse sufficienti nonché il probabile ritorno in termini di ricavi; per la ragione che tali iniziative appartengono esclusivamente al potere imprenditoriale del Consiglio di Amministrative dell'Azienda.

Articolo 19 – Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali

I costi sociali, così come previsti dal primo comma dell'articolo 18, saranno corrisposti al Soggetto gestore, da parte del Comune, nei tempi e nei modi che saranno concordati con il soggetto gestore in sede di approvazione del bilancio preventivo economico dell'azienda speciale.

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rosati)

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

Titolo IV – Risoluzione del contratto e disposizioni finali

Articolo 20 – Gestione provvisoria

Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione o dalle ipotesi di recesso, scadenza, decadenza, riscatto ecc., per un tempo non superiore ad un anno dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

Articolo 21 – Condizioni alla scadenza del contratto

Alla scadenza del periodo di affidamento dei servizi previsti nel presente Contratto, ovvero in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

Il prezzo di cessione degli indicati beni sarà determinato dalle stime peritali ai sensi dell'articolo 2343 CC.

Articolo 22 – Decadenza del contratto

Il presente contratto è soggetto a decadenza qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore,

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Angela Ricciardi

non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;

b) sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni tre, a seguito di diffida formale da parte del Comune;

c) volontaria cessazione di attività o messa in liquidazione del Soggetto gestore;

d) intervenute procedure concorsuali a carico del Soggetto gestore;

e) intervenuta sussistenza di altre cause di decadenza previste per legge

f) comportamenti del Consiglio di Amministrazione sanzionabili a norma di Statuto.

Inoltre, il presente Contratto si risolve nelle ipotesi:

g) che il Soggetto gestore abbia gestito i Servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;

h) che il Soggetto gestore abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia legalmente e giuridicamente tenuto.

La decadenza non potrà essere pronunciata dal Comune se non previa formale diffida scritta da notificarsi al Soggetto gestore, motivandone le cause ed indicando l'ufficio preposto all'istruttoria.

La parte diffidata, nei trenta giorni successivi la notifica, potrà presentare all'ufficio preposto del Comune le proprie controdeduzioni per iscritto, previo deposito della copia al protocollo comunale.

Il Sindaco del Comune si obbliga a prendere in debito esame le controdeduzioni proposte dalla parte diffidata, purché presentate nel

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rosati)

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Richiardi

rispetto delle formalità di cui al comma precedente, disponendo innanzi a sé il contraddittorio tra le parti, anche ai sensi del primo comma del successivo articolo 26.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'articolo 1406 C.C.

Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero non risponda alla diffida e, comunque, qualora le inadempienze commesse siano particolarmente gravi, il Comune potrà chiedere la risoluzione del contratto in ossequio alle norme contemplate dalla legge ordinaria e dalle leggi speciali.

La risoluzione del contratto comporterà la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da questi indicato, di tutti i beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno previste dall'articolo 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

Articolo 23 – Risoluzione del contratto

Il Comune, ai sensi dell'articolo 1671 C.C. potrà recedere unilateralmente dal presente contratto e provvedere a riscattare il servizio di cui trattasi

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

prima della scadenza prevista dal primo comma dell'articolo 11; il recesso unilaterale, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, non potrà, in ogni caso, effettuarsi prima che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del presente contratto.

Il Comune comunicherà al Soggetto gestore l'intenzione di avvalersi della facoltà di riscatto con un preavviso di mesi dodici.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Comune – anticipatamente rispetto al termine fissato dall'articolo 11 ed ai commi precedenti del presente articolo – nei casi di cessione anche parziale della proprietà aziendale, di conferimento d'azienda o di ramo aziendale, di fusione con altre aziende, di trasformazione della natura giuridica.

Il riscatto del servizio comporterà la restituzione al Comune, ovvero al soggetto da questi indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'articolo 2343 del CC.

I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

Il Soggetto gestore gode del diritto di ritenzione sui beni, previsto dall'articolo 1152 C.C., fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Nel caso di risoluzione del contratto con riscatto, il Comune si impegna ad assumere direttamente ovvero a far assumere dal nuovo gestore, tutto il personale dipendente già assunto a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, nel pieno rispetto dell'articolo 2112 C.C.

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rossi)

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

Articolo 24 – Recesso

Nel caso di recesso da parte del Soggetto gestore questi sarà tenuto a rifondere al Comune le maggiori somme da esso sopportate sino alla scadenza del termine di scadenza previsto nel presente contratto.

Articolo 25 – Registrazione

Le spese per la registrazione del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, rimarranno ad esclusivo carico del Soggetto gestore.

Articolo 26 – Controversie e vertenze

Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente contratto, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

Le vertenze che dovessero sorgere, qualunque sia la loro natura, con esclusione di quelle previste dall'articolo 409 C.P.C., saranno definite ai sensi dell'articolo 806 C.P.C., da un Collegio Arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro quindici giorni o, in disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro novanta giorni solari, attraverso lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.

Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune e il suo esito sarà inappellabile ed obbligatorio per le parti.

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

Articolo 27 – Disposizioni finali

Il Contratto dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'articolo 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1362 e 1363 C.C. .

Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra farà proposta all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

E richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto da me pubblicato, mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.----------

Il presente contratto consta di n. 21 pagine.----------

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO RAG.

GIORGIO BRENNA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DOTT. FERDINANDO ROSATI

IL RESPONSABILE
(Dr. Ferdinando Rosati)

AZIENDA SPECIALE
MULTISERVIZI SENAGO
Il Presidente
Ragioniere Giorgio Brenna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Ricciardi

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALFREDO RICCIARDI

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - PROV. MILANO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
ATTO ONEROSO REGISTRATO AL N.° 134 SERIE 1
DEL 23/4/08
IMPOSTA DI REGISTRO
Euro 171,72
DI CUI DIRITTI DI COLLO
Euro
IL DIRETTORE
Salvatore IOVENE

AGENZIA DELLE ENTRATE - MILANO 2